

"DUE FIUMI – VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ODV"

STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE E SEDE.

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii, in Alessandria l'Associazione denominata **"DUE FIUMI-VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE"** siglabile **"DUE FIUMI P.C."**. Senza fini di lucro.
- 2) La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo E.T.S. (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione stessa al RUNTS.
- 3) L'Associazione ha sede legale nel comune di Alessandria. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune dev'essere comunicata, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, agli Enti Gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
- 4) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art.11/3.

Articolo 2

SCOPI E FINALITA'

L'Associazione è **apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione si prefigge lo scopo di:**

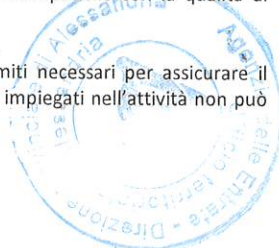
Allestire un gruppo di Volontari che, in accordo con il Coordinamenti Territoriali, ed Enti Pubblici, si occupino, in caso di calamità, della prima accoglienza, del ricovero, dell'alloggiamento e della gestione posti letto sia di civili sfollati che di eventuali volontari soccorritori;

- a) Svolgere azione di protezione civile in previsione e in prevenzione;
- b) Studiare e tutelare il territorio;
- c) Svolgere azione di diffusione, presso la popolazione, delle tecniche di controllo del territorio che sfruttano le moderne tecnologie;
- d) Collaborare con altri gruppi di volontariato anche al di fuori dell'ambito territoriale di competenza;

Articolo 3

ATTIVITA'

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (Lettere c) - i) - y)):
 - a) Prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 129 del 6 Giugno 2001, e ss.mm.ii.;
 - b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - c) Protezione civile ai sensi della Legge 24 Febbraio 1992, n° 225, e ss.mm.ii.
- 2) Nello specifico, a titolo esemplificativo l'Associazione intende svolgere:
 - a) Opera di controllo e sorveglianza dei fiumi e dei boschi presenti nel proprio territorio, anche in collaborazione con altri gruppi di volontariato e/o Pubbliche Istituzioni;
 - b) Intervenire, in caso di bisogno, in aiuto alla popolazione per fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza compatibilmente con i mezzi a disposizione e le competenze acquisite;
 - c) Organizzare giornate ecologiche per la pulizia di boschi e fiumi;
 - d) Proporre ed organizzare attività culturali in campo ambientale;
 - e) Organizzare, al proprio interno, gruppi formati, anche da persone in difficoltà o con restrizioni personali e fisiche affinché, tramite la loro partecipazione e collaborazione si ottenga il duplice risultato sia di raggiungere gli obiettivi statuari dell'Associazione sia aiutare il loro reinserimento o il loro recupero;
 - f) Organizzare corsi di formazione per il miglioramento dell'operatività degli associati;
 - g) Organizzare, al proprio interno, gruppi di lavoro dotati di struttura interna, che allestiscano corsi qualificanti, anche in grado di rilasciare patentini o attestazioni, finalizzati alla conduzione di apparecchiature di volo ed altre differenti specialità, anche in campi e settori diversi, che elevino la preparazione tecnica del Volontario;
 - h) Svolgere qualunque attività finalizzata al raggiungimento dei fini statuari;
 - i) Svolgere attività di assistenza socio-sanitaria utilizzando persone e mezzi dell'Associazione, anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti ed Istituzioni, rivolta a persone ed animali;
 - j) Collaborare con Enti Istituzionali nell'ambito dei fini statuari;
- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 4) L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie in rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti dall'Art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del consiglio direttivo ed approvata in Assemblea dei soci.
- 5) Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'Art. 13 comma 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
- 6) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
- 7) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.).
- 8) Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
- 9) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
- 10) L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 % del numero dei volontari.



Art. 4

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

- 1) Il patrimonio dell'Associazione, durante la vita della stessa, è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 2) L'Associazione trae le risorse economiche e materiali per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) Quote associative e contributi degli Associati;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e/o lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
 - f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/20;
 - g) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - h) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
- 3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, nella persona del Tesoriere, redige il bilancio ai sensi degli Artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5

SOCI

- 1) Ai sensi dell'Art. 32 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero degli aderenti è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le ODV in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato che condividono gli scopi e le finalità dell'Organizzazione si impegnano spontaneamente a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione stessa.

Articolo 6

CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta e firmata, da parte dell'interessato.
- 2) Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; è ammesso il ricorso presso il Consiglio dei Proibiviri; l'appello al Consiglio dei Proibiviri è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 3) Il Consiglio Direttivo, comunica l'ammissione ai nuovi soci e ne cura l'annotazione nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 4) L'aspirante socio, approvato dal Consiglio Direttivo, rimane in prova per un periodo di 180 giorni durante i quali ne saranno osservati i comportamenti e, se questi saranno conformi alle linee guida comportamentali dell'Associazione, diverrà socio a tutti gli effetti con pari diritti e doveri.
 - a) La tessera deve essere rinnovata entro e non oltre il giorno 31 del mese di Gennaio successivo e, trascorsa detta data il socio moroso, senza alcun avviso ulteriore, è dichiarato decaduto, ipso facto;
- 5) La qualità di socio si perde:
 - a) Per recesso;
 - b) Per esclusione: per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, per violazioni degli obblighi statuari, per comportamenti lesivi del buon nome dell'Associazione sia all'interno che all'esterno dell'Associazione stessa;
 - c) Per morosità, trascorsi 31 giorni, dalla data del 31 Dicembre di ogni anno, scadenza fissata per il rinnovo, ipso facto, senza necessità di sollecito;
 - d) Per condanne o procedimenti civili e penali in corso, anche precedenti, relativi a reati contrastanti con gli scopi associativi.
- 6) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta degli altri soci o, motu proprio, del Consiglio Direttivo stesso. L'esclusione, deve essere notificata, per iscritto, al socio con la descrizione degli addebiti che allo stesso vengono mossi; è consentita facoltà di replica;
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega;
- 8) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 9) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- 10) Il socio receduto, decaduto o escluso ha il dovere di restituire all'Associazione divise, simboli, attrezzature e tutto quanto non di sua proprietà entro otto giorni dalla richiesta.
- 11) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno il diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

- 1) Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività ed, in particolare, hanno il diritto di:
 - a) Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla Legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - b) Indossare la divisa e fregiarsi dei segni dell'Associazione;
 - c) Partecipare all'Assemblea con diritto di voto esprimendo il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti, se necessario, e di modifiche allo Statuto;
 - d) Poter eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, secondo le modalità previste e se in regola con gli adempimenti sociali obbligatori;
 - e) Consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
- 2) Tutti i soci sono obbligati a:
 - a) Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
 - b) Mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione ed al suo buon nome;
 - c) Versare la quota associativa nei termini previsti, pena la decadenza da socio, come da art.6/5/c del presente Statuto;
 - d) Prestare la propria opera, anche non materiale, per il raggiungimento degli scopi statuari;
 - e) Il socio decaduto può richiedere una nuova iscrizione nei modi previsti per un nuovo socio.

Articolo 8
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione.

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri.

Articolo 9
L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale e che non abbiano in corso e che non abbiano avuto provvedimenti disciplinari. Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno 30 giorni nel libro dei soci. Ogni associato dispone di voto singolo e potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può essere portatore più di due deleghe.
- 2) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 3) L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qual volta lo stesso Presidente o dal Consiglio Direttivo o un decimo degli associati aventi diritto di voto ne ravvisi l'opportunità.
- 4) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni (192 ore) prima della data di riunione in prima convocazione; dette convocazioni possono avvenire anche in via elettronica, messaggi scritti telefonici, direttamente, mediante affissione all'interno dei locali ove si svolge l'attività associativa e in ogni altro modo sia ritenuto valido per raggiungere detto scopo. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario della prima e della seconda convocazione che deve aver luogo in data diversa dalla prima;
- 5) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci;
- 6) Le delibere delle Assemblee vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni sono redatte in un verbale redatto da componenti dell'Assemblea appositamente eletti e sottoscritti dagli stessi e dal Presidente;
- 7) L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. E' Ordinaria in tutti gli altri casi;

Articolo 10
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti avente diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
- 3) L'assemblea Ordinaria inoltre:
 - a) Approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
 - b) Discute ed approva i programmi di attività relativamente ad ogni esercizio;
 - c) Elege tra i soci e nomina i componenti del Consiglio Direttivo approvandone il numero e li revoca;
 - d) Elege tra i soci e nomina i tre componenti del Collegio dei Probiviri e li revoca;
 - e) Elege tra i soci e nomina il Presidente e lo revoca;
 - f) Nomina e revoca il soggetto della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso;
 - g) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i) Delibera su tutti gli altri soggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - j) Delibera il regolamento interno e le sue eventuali variazioni;
 - k) Delibera su argomenti o problemi di particolare importanza;
 - l) Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - m) Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - n) Fissa i limiti dei rimborsi agli associati, di qualunque livello, che prestano opera di volontariato.
- 4) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni (192 ore) prima della data di riunione in prima convocazione; dette convocazioni possono avvenire anche in via elettronica, messaggi scritti telefonici, direttamente, mediante affissione all'interno dei locali ove si svolge l'attività associativa e in ogni altro modo sia ritenuto valido per raggiungere detto scopo. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario della prima e della seconda convocazione che deve aver luogo in data diversa dalla prima;

Articolo 11
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'Articolo.
- 2) L'Assemblea straordinaria delibera e approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.
- 3) L'Assemblea straordinaria delibera e approva eventuali l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione presa con la maggioranza dei tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.
- 4) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni (192 ore) prima della data di riunione in prima convocazione; dette convocazioni possono avvenire anche in via elettronica, messaggi scritti telefonici, direttamente, mediante affissione all'interno dei locali ove si svolge l'attività associativa e in ogni altro modo sia ritenuto valido per raggiungere detto scopo. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario della prima e della seconda convocazione che deve aver luogo in data diversa dalla prima.

Articolo 12
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri e dal Presidente.

- 1) Possono farne parte solo gli associati in regola con gli adempimenti previsti;
- 2) I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di cinque mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'Art. 2382 C.C.;
- 3) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci
- 4) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause uno dei componenti il Consiglio Direttivo decadde dall'incarico sarà sostituito dal primo dei non eletti che rimarrà in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio. Nel caso decadde oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dovrà procedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

- 5) Tutti i membri dell'associazione, con anzianità di iscrizione di almeno 24 mesi, possono candidarsi alla carica di Consigliere e concorrere alla elezione nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento interno.
- Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci con votazione segreta e separata;
 - Il potere di rappresentanza agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai Terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i Terzi ne erano a conoscenza;
 - L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma b) avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 6) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.
- 7) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua mancanza, da tre Consiglieri anche a mezzo di comunicazione telefonica, elettronica o di altro genere se ritenuta adatta allo scopo.
- 8) Le delibere si intendono validamente prese, se votate dalla maggioranza dei Consiglieri presenti, fisicamente o rappresentati, e se alla riunione del Consiglio Direttivo è presente almeno la metà dei membri.
- 9) Esso svolge le seguenti attività:
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
 - Nominare, al suo interno e alla prima riunione, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - E' ammessa la possibilità che un Consigliere possa assumere più cariche;
 - Deliberare l'ammissione dei nuovi soci;
 - Deliberare l'esclusione di soci non più meritevoli di fregiarsi delle insegne associative;
 - Predisporre ed affiggere all'interno dei locali ove si svolge l'attività sociale un estratto delle decisioni assunte affinché ogni socio ne possa essere informato;
 - Predisporre il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., avvalendosi dell'opera del Tesoriere;
 - Il Consigliere Tesoriere ha il compito di tenere accuratamente la contabilità delle entrate e delle uscite; redigere un rendiconto scritto da sottoporre al Consiglio Direttivo che lo presenterà all'Assemblea per l'approvazione; unitamente al Presidente ha la firma e la responsabilità nei conti e nelle operazioni bancarie;
 - Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ne ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti.

Articolo 13 IL PRESIDENTE

- Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci con votazione segreta e separata.
- Il Presidente fa parte del Consiglio Direttivo, con diritto di voto.
- Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
- Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai Terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
- Al Presidente spetta, unitamente al Tesoriere, la firma e la responsabilità nei conti e nelle operazioni bancarie.
- I candidati alla carica di Presidente devono avere una anzianità di almeno 36 mesi di iscrizione consecutivi e in corso.
- In caso di decadenza, a qualunque titolo, del Presidente non è prevista la sostituzione con il primo dei non eletti per cui, il Vice-Presidente indirà, entro 30 giorni, una nuova assemblea elettiva per il rinnovo di tutte le cariche, sia del Presidente che del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- Viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri che riceve eventuali ricorsi, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili cinque volte.
- Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
- Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
- Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Articolo 15 GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Tutte le attività dell'Associazione sono svolte tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

- L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, neppure da eventuali diretti beneficiari;
- Agli aderenti possono essere, solamente, rimborsate, dall'Associazione, le spese vive effettivamente sostenute, previa richiesta documentata e scritta entro i limiti stabiliti dall'assemblea dei soci.

Articolo 16 SCIOGLIMENTO

- L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con la presenza, fisica o per delega, di almeno i tre quarti degli associati e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'Art. 9 del D.Lgs. 117/2017;



- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'Art. 45/1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a.r. o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7.3.2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- 4) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Articolo 17

RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, alla normativa nazionale e regionale in materia.

